

Pubblicato il 29/12/2020

N. 14073/2020 REG.PROV.COLL.
N. 10179/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10179 del 2016, proposto da
Maria Grazia Giuri, Toraldo Francesca, De Blasi Anna Rita, Maggiotto Roberta,
Ciullo Emanuela Addolorata, Cazzato Francesca, Specchia Ilaria Rita, Visconti
Claudia, Quintana Carla, Bleve Addolorata Maria, Quarta Maria Rita, Monte Anna,
Lezzi Francesca, Pati Francesca, Di Don Francesco Emanuela, Rausa Cinzia,
Plantera Loredana, Caretto Daniela, Orlando Antonella, Catalano Santa, Casciaro
Maria Antonia, Mattero Silvia, Rizzo Carla, Turco Rosa, Cardigliano Annalucia,
Conte Marta, Maiorano Paola, Martina Lucia, Coluccia Maria Rosaria, Fracasso
Luigia, Frascaro Daniela, Francesca Petrelli, Ippoliti Agnese, Panzera Emanuela
Immacolata, Gigante Dea Maria Pompea, Esposito Roberta, Depascalis Francesca,
Calo'Maria, Petracca Anna Maria, Manganaro Michela, Toma Simona, Manieri
Antonella, Piras Rita, Pastore Anna Lucia, Giannelli Emanuela, Forte Adele, Nocco
Elvira, Ahishakiye Renilde, Longo Elisabetta, Marangio Daniela, Ruggeri
Alessandra Anna, Benegiamo Domenica, Van Den Broeck Jenny, De Paola
Simona, Poti' Mariangela, Spedicato Maria Francesca, Rizzo Maria Lucia ·, Rizzo

Rosanna, Simoni Alessandra, Marzo Antonia, Tondi Francesca, Ghilardi Viviana, Miglietta Anna Maria, De Amicis Elena, Ferilli Cassiano Francesca, Stifani Maria Assunta, Ferraro Daniela, Zocco Daniela, Rizzo Daniela, Serrano Donato, Pascali Anna Lucia, Vaglio Ambra, Rizzelli Fernanda, Perrone Barbara Luigia, Indino Stefania, Accogli Fabiola, Tafuro Germana, Campa Maura Antonia, Monteduro Lucia, Merico Marisa, Scarlino Elisabetta, Politini Francesca, De Marco Maria Grazia, Casciaro Giovanna Serena, Centonze Roberta, Cocciolo Claudia, Carlino Irene, Santantonio Sara, Zacheo Francesca, Greco Antonella, Altobelli Stefania, De Siena Luca, Zizzari Maria Loredana, Corpus Sabrina, Urso Antonella, Rizzelli Lucia Anna, Rizzelli Maria Grazia, Botrugno Paola, Baldari Antonella, Cleopazzo Chiara, Conversano Giuliana, Catalano Paola, Roseto Luana, Marzo Mauro, Lecci Franzelda, Lecci Ludovica, Varrazza Simona, Munitello Valeria, Albano Anna Nadia, Trinchera Sandra Santa, De Marini Maria Antonietta, Ella Francesca, Rizzo Beatrice, Mele Maria Loredana, Bonerba Rosaria, Errico Anna Tiziana, Mellone Federica, Mauro Annalisa, Tarantino Laura, Previtero Alessandra, Masciullo Elisa, Bianco Giuseppina, Urso Alessandra, Ariganello Maria Rosa, Mele Mariangela, Lezzi Antonietta, Rossetti Nadia, Lecci Stefania, Giorgiani Cristiana, Merico Maria Paola, Merico Anna Elisa, Durante Fiorenza, De Lorenzis Gianna, Bonatesta Antonio, Giannuzzi Veronica, Madaro Daniela, Parrotta Mario, Distratis Anna Carmen, Mortari Valentina, Avantaggiato Rossana, Marangio Valentina, Pierandozzi Carolina, Del Sordo Maria, Silvestri Catia, Di Monte Antonella, Burlizzi Fabiola, Raino' Maria Antonella, Anglana Sabrina Rita Carmela, Circhetta Luisa, Carbone Lucia, Lagalla Rossella, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuliano Giannini, con domicilio eletto presso lo studio Amina L'Abbate in Roma, via dei Gracchi, 39;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Uffici Scolastici Regionali per la Puglia Ambito Territoriale di Lecce, Uffici Scolastici Regionali per la Puglia

Ambito Territoriale di Brindisi, Uffici Scolastici Regionali per la Puglia Ambito Territoriale di Taranto, Uffici Scolastici Regionali per la Lombardia Ambito Territoriale di Milano, Uffici Scolastici Regionali per la Lombardia Ambito Territoriale di Como, Uffici Scolastici Regionali per L'Emilia Romagna Ambito Territoriale di Parma, Uffici Scolastici Regionali per L'Emilia Romagna Ambito Territoriale di Modena, Uffici Scolastici Regionali per il Veneto Ambito Territoriale di Vicenza, Uffici Scolastici Regionali per il Veneto Ambito Territoriale di Verona, Uffici Scolastici Regionali per il Piemonte Ambito Territoriale di Torino, Uffici Scolastici Regionali per la Toscana Ambito Territoriale di Lucca, Uffici Scolastici Regionali per Le Marche Ambito Territoriale di Ascoli Piceno, Uffici Scolastici Regionali per il Lazio Ambito Territoriale di Roma, Uffici Scolastici Regionali per L'Abruzzo Ambito Territoriale di Teramo, Uffici Scolastici Regionali per la Sardegna Ambito Territoriale di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del d.m. 495/2016 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 nella parte in cui non prevede la possibilità di nuovi inserimenti nelle gae della scuola dell'infanzia e nella scuola primaria da parte dei soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e nella parte in cui prevede come unica possibilità di presentazione delle domande quella web e non anche cartacea

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Uffici Scolastici Regionali per la Puglia Ambito Territoriale di Lecce e di Uffici Scolastici Regionali per la Puglia Ambito Territoriale di Brindisi e di Uffici Scolastici Regionali per la Puglia Ambito Territoriale di Taranto e di

Uffici Scolastici Regionali per la Lombardia Ambito Territoriale di Milano e di Uffici Scolastici Regionali per la Lombardia Ambito Territoriale di Como e di Uffici Scolastici Regionali per L'Emilia Romagna Ambito Territoriale di Parma e di Uffici Scolastici Regionali per L'Emilia Romagna Ambito Territoriale di Modena e di Uffici Scolastici Regionali per il Veneto Ambito Territoriale di Vicenza e di Uffici Scolastici Regionali per il Veneto Ambito Territoriale di Verona e di Uffici Scolastici Regionali per il Piemonte Ambito Territoriale di Torino e di Uffici Scolastici Regionali per la Toscana Ambito Territoriale di Lucca e di Uffici Scolastici Regionali per Le Marche Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e di Uffici Scolastici Regionali per il Lazio Ambito Territoriale di Roma e di Uffici Scolastici Regionali per L'Abruzzo Ambito Territoriale di Teramo e di Uffici Scolastici Regionali per la Sardegna Ambito Territoriale di Sassari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 495/2016 nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle GAE entro il termine dell'8 luglio 2016, non prevede la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella terza fascia, ei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale prima dell'a.s. 2001/02.

Con ordinanza n. 7805/2016 veniva accolta l'istanza cautelare e disposto l'inserimento con riserva dei ricorrenti nella predetta graduatoria ad esaurimento.

All'udienza pubblica del 15 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse per coloro che hanno

depositato atto di rinuncia (c.f.r. memoria dell'11 novembre 2020).

Per i restanti ricorrenti il ricorso deve essere respinto.

Il ricorso, infatti, è infondato alla luce della decisione dell'Adunanza Plenaria n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le sentenze nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019.

In tali pronunce è stato invero chiarito non soltanto che la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione dell'istanza di inserimento e, comunque, mediante l'impugnazione, al più tardi, del D.M. del 16 marzo 2007, ma che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento.

Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuale disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

Per quanto riguarda lo specifico aspetto della eventuale sopravvenuta stipula dei contratti di lavoro il Collegio intende precisare come da ciò non possa venire in rilievo una cessazione della materia del contendere, atteso che tali stipulazioni non paiono suscettibili di tradursi in automatica soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, spettando all'Amministrazione valutare il comportamento da tenere alla luce dell'esito del presente giudizio, in forza di specifica clausola contrattuale ovvero in mancanza di clausola contrattuale, attraverso i poteri di autotutela di cui è

titolare.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve respinti per i rimanenti ricorrenti.

In considerazione della peculiarità del giudizio, della sua natura e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto; a) lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei ricorrenti indicati in motivazione; b) lo respinge per i restanti ricorrenti.

Spese compesnate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO